

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 110

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO, MORA, MICOLINI, ACQUARONE, ANESI, BALLESI, BERNASSOLA, BERNINI, BONFERRONI, BOSCO, BOSO, BRINA, BUTINI, CABRAS, CAMPAGNOLI, CANDIOTO, CANNARIATO, CAPPUZZO, CARPENEDO, CARRARA, CIMINO, CITARISTI, COLOMBO, COLOMBO Svevo, CONDORELLI, CONTI, COPPI, COVIELLO, CREUSO, CUSUMANO, DE COSMO, DE GIUSEPPE, DE MATTEO, DE PAOLI, DE ROSA, DI BENEDETTO, DI LEMBO, DI NUBILA, DI PAOLA, DI STEFANO, DONATO, DOPPIO, DUJANY, FABRIS, FAVILLA, FILETTI, FONTANA Albino, FONTANA Elio, FORTE, FOSCHI, FRANCHI, GALUPPO, GARRAFFA, GAVA, GENOVESE, GIANOTTI, GIOVANNIELLO, GIUNTA, GOLFARI, GRASSI BERTAZZI, GRAZIANI, GUGLIERI, GUZZETTI, IANNI, ICARDI, INNAMORATO, INNOCENTI, LADU, LEONARDI, LOMBARDI, LONDEI, MACCANICO, MANFROI, MANZINI, MARNIGA, MAZZOLA, MEDURI, MERIGGI, MOLTISANTI, MONTINI, MONTRESORI, ORSINI, OTTAVIANI, PAIRE, PARISI Francesco, PERIN, PERINA, PEZZONI, PICANO, PICCOLI, PIERANI, PIERRI, PINTO, PISTOIA, POLENTA, PULLI, RABINO, RADI, RAVASIO, REDI, RICCI, RONZANI, RUBNER, RUFFINO, RUSSO Vincenzo, SANTALCO, SAPORITO, SERENA, SCHEDA, SIGNORELLI, SPECCHIA, STAGLIENO, STRUFFI, TANI, TRIGLIA, TURINI, VENTRE, VENTURI, VOZZI, ZANGARA, ZECCHINO, ZOSO e ZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Nel momento in cui nella pubblica opinione e, di riflesso, nella classe politica prevale la convinzione che è urgente attuare iniziative a salvaguardia dell'ambiente ed a difesa della natura, si presenta improcrastinabile l'esigenza di predisporre una normativa legislativa in tal senso ad integrazione e non in sovrapposizione all'esistente.

Si ritiene che sia necessario intervenire nei confronti delle aree depresse e svantaggiate, maggiormente soggette allo spopolamento, partendo dal presupposto che il presidio umano permanente sia indispensabile nel progetto di salvaguardia del territorio.

Quello che oggi si intende conservare è quanto, nei secoli, ha determinato l'uomo, specie l'uomo coltivatore-montanaro, favorendo un armonico equilibrio della natura della quale l'uomo ne è la massima espressione.

Senza la presenza costante ed intelligente dell'uomo, la natura si impoverisce, si inselvaticisce, si degrada, si autodistrugge con dei catastrofici effetti che vanno ben oltre i confini delle aree interessate.

Gli incendi, le frane, le alluvioni, ai quali vanno soggetti le zone prive della presenza umana, lo dimostrano.

Bisogna salvare la montagna per difendere la pianura e salvaguardare l'ambiente. E l'uomo, pur responsabile di tanti attentati all'ambiente, questo lo può fare a condizione che a chi risiede in montagna ed in alta collina sia demandata la funzione di valorizzazione ambientale e quindi di «servizio sociale».

È ovvio che se a queste comunità sono attribuiti dei compiti sociali, ad esse devono essere attribuiti dei riconoscimenti non soltanto morali - ma non di ordine assisten-

ziale - tali da compensare il loro impegno sociale.

Le esperienze dei passati decenni in materia di interventi finalizzati a risolvere i problemi della montagna inducono a ritenere che la componente principale per ancorare la popolazione alle zone depresse e svantaggiate sia quella di assicurare un reddito alle popolazioni locali che sia equamente comparabile con quello realizzato nelle aree più sviluppate del territorio nazionale.

A tal fine appaiono necessari e urgenti interventi in campo economico che consentano il raggiungimento di tale obiettivo.

Esperienze di altri Paesi confortano il nostro assunto e dimostrano - se mai ce ne fosse bisogno - che la gente è rimasta in montagna solo quando è stata in grado di procurarsi un reddito sufficiente.

Tale reddito può essere assicurato sia con la presenza di imprese artigiane, di piccole e medie imprese industriali, rispettose dell'ambiente, sia col potenziamento delle aziende agricole dotate di strutture valide, tali da assicurarne la sopravvivenza ed il futuro sviluppo.

Meritevole del pari di particolare attenzione è il problema della valorizzazione del turismo, che può essere fonte di cospicui redditi, e dello sviluppo delle attività commerciali e di pubblico esercizio a servizio della popolazione stabilmente residente e di quella turistica.

La permanenza della popolazione in montagna ha una rilevanza particolare nel nostro Paese, non solo in relazione alla salvaguardia attiva di un'ampia parte del territorio nazionale, ma anche per i positivi effetti che questo fatto determina sulle altre zone in termini di miglioramento dell'assetto territoriale e di equilibrato sviluppo socio-economico complessivo; affrontare,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dunque, il problema della montagna significa, nella nostra realtà, porsi di fronte ad un problema di carattere nazionale la cui soluzione si fa ogni giorno più urgente.

Al fine di raggiungere gli obiettivi succintamente sopra indicati vi proponiamo di approvare un'apposita legge il cui articolato illustriamo qui di seguito.

Articolo 1. - Al fine di meglio precisare la volontà del legislatore, l'articolo definisce alcuni termini contenuti nel disegno di legge.

Particolarmente rilevante è la definizione dell'ambito di applicazione della legge che comprende i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Le altre definizioni riguardano alcuni dei comparti economici cui si riferisce la legge: oltre alle piccole e medie imprese industriali ed alle imprese artigiane - che comprendono anche l'attività di trasporto di persone connessa con il turismo - vengono definite le imprese turistiche, richiamando le disposizioni della legge quadro per il turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217) e quelle commerciali richiamando la casistica prevista dall'articolo 1 della legge sulla disciplina del commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426).

A proposito del commercio si precisa che le provvidenze del presente disegno di legge non riguardano le grandi strutture di vendita in quanto in questa sede si intende sottolineare la funzione che il commercio tradizionale e capillarmente diffuso sul territorio svolge nei confronti dell'abitabilità della montagna.

Articolo 2. - L'articolo individua i tipi di agevolazione di emanazione statale ritenuti idonei al conseguimento degli obiettivi sopra indicati. Esso prevede in particolare che il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) provveda ad individuare, entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore delle disposizioni in parola, tempi e modalità per la presentazione delle istanze nonché la definizione dei criteri di priorità per l'accoglimento delle stesse.

Tale procedura presenta il vantaggio, nell'economia di un provvedimento destinato a durare nel tempo, di potersi più rapidamente adattare alle situazioni concrete ed al loro evolversi.

Articolo 3. - Questo articolo prevede l'aggiornamento del piano di sviluppo economico-sociale delle comunità montane previsto dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al fine di renderlo coerente con le disposizioni del presente disegno di legge.

Articolo 4. - Con questo articolo si è inteso definire le agevolazioni di tipo creditizio messe a disposizione per lo sviluppo delle zone montane escluse dai benefici già previsti per il Mezzogiorno. Si è inteso fare riferimento a canali di finanziamento da tempo operativi e collaudati allo scopo di assicurare al provvedimento caratteristiche di rapida e di semplice attuazione.

Articolo 5. - L'articolo prevede che alle agevolazioni creditizie fissate dall'articolo 4 si affianchino le agevolazioni tributarie già vigenti per iniziative poste in essere prima del 31 dicembre 1985 nei territori depressi del Centro-Nord. Tali agevolazioni consistono nell'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) per le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, le imprese turistiche e commerciali che si insediano o si ampliano nelle aree individuate dall'articolo 1.

Articolo 6. - In tale articolo viene estesa per i lavoratori assunti da imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali e imprese turistiche operanti nei territori di cui all'articolo 1, la riduzione delle aliquote contributive già in atto in alcune aree del territorio nazionale.

Articolo 7. - Con questo articolo si risolve il problema del tempo parziale consentendo al coltivatore diretto, del quale è assolutamente necessario assicurare la possibilità di ulteriore presenza nelle zone montane a presidio del territorio, di incrementare il proprio reddito con prestazioni a tempo parziale alla dipendenza di imprese operanti nelle zone montane dell'intero territorio nazionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 8. - Viene prevista, anche qui per l'intero territorio nazionale, la possibilità per le Regioni, al fine di concorrere allo sforzo agevolativo statale e con lo scopo di rendere più facile la permanenza sui territori montani dei lavoratori dipendenti delle imprese insediate nei territori stessi, di disporre contributi per le gestioni di servizi di trasporto dei lavoratori stessi dal luogo di residenza a quello di lavoro e viceversa, effettuate dalle imprese singole o consorziate o da società di autolinee.

Articolo 9. - L'articolo affida alle Regioni stesse l'individuazione di idonee forme di incentivazione per lo sviluppo dell'attività turistica nelle singole comunità montane in funzione degli obiettivi previsti nei rispettivi piani di sviluppo conferendo al turismo montano un ruolo di priorità nella programmazione turistica regionale.

Articolo 10. - Nell'ottica di arginare l'esodo dalle zone montane e possibilmente di provocare una inversione di tendenza e nell'intento di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, si prevede la possibilità da parte delle Regioni di concedere ai lavoratori dipendenti o autonomi, residenti nei territori montani, contributi in conto capitale per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione di residenza.

Alle comunità montane è affidato il compito di individuare le aree di applicazione delle disposizioni di questo articolo conferendo carattere di priorità agli interventi riguardanti le zone più disagiate con minore densità insediativa e le case sparse.

Articolo 11. - Questo articolo prevede la possibilità da parte di imprenditori agricoli residenti nelle zone montane di tutto il territorio nazionale di effettuare lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, intendendo questa attività come connessa e complementare a quella agricola.

Articolo 12. - L'articolo prevede la predisposizione di un censimento delle aziende agricole esistenti nei comuni montani al fine di raccogliere ogni utile elemento di valutazione per determinare

se ogni azienda è economicamente valida o potenzialmente tale. Le Regioni predisporranno appositi modelli di rilevazione che individuino i valori riguardanti l'apparato produttivo (superficie totale dell'azienda; superficie agraria utilizzata; superficie in proprietà, enfiteusi, usufrutto e affitto; valore locativo mediamente ritraibile dal terreno; numero corpi fondiari; giacitura del terreno; miglioramenti fondiari eseguiti nell'ultimo decennio; consistenza e grado di vetustà del parco macchine; unità lavorative; tipo di allevamento eventualmente praticato e consistenza media annua di stalla), le scelte produttive (ripartizione colturale normalmente adottata; produzione lorda vendibile annua; produzione vegetale - produzione lorda vendibile espressa in percentuale; produzione animale - produzione lorda vendibile espressa in percentuale), e le tecniche di produzione (rese ad ettaro medie delle singole colture normalmente praticate; numero litri latte-vacca-anno o altro parametro di rendimento stalla; totale spese - produzione lorda vendibile; totale spese per allevamenti - totale spese; totale spese per colture erbacee - totale spese; totale spese per colture arboree - totale spese).

Articolo 13. - Questo articolo attiene alla elaborazione e utilizzazione dei dati raccolti con il censimento di cui all'articolo 12 per una più corretta impostazione degli interventi finanziari della pubblica amministrazione.

Articolo 14. - È prevista l'istituzione di un apposito albo delle aziende montane valide.

Le Regioni determineranno i parametri per la classificazione di tali aziende e la loro inclusione nell'albo medesimo.

Articolo 15. - Le aziende agricole che ricevono aiuti dallo Stato o dalla Regione non dovranno essere smembrate almeno per dieci anni. L'articolo prevede tale vincolo e le relative eccezioni.

Articolo 16. - Con questa norma si tende a favorire la ricomposizione fondiaria delle aziende agricole montane di tutto il territo-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ri nazionale, in particolare esentando dall'imposta sull'incremento del valore degli immobili (INVIM) i proprietari di immobili anche se non imprenditori agricoli per incoraggiarli alla cessione dei loro immobili perlopiù abbandonati, affrontando così un problema di notevole rilevanza per l'efficienza economica dell'agricoltura di montagna.

Articolo 17. - Questo articolo prevede la non cumulabilità dei benefici previsti dal disegno di legge con altri benefici di cui ad altre leggi dello Stato o delle Regioni per le stesse iniziative assistibili.

Articolo 18. - Autorizza il Governo al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento degli interventi previsti dal disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per ambito di applicazione: le zone ricadenti nelle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) per piccole e medie imprese industriali: le imprese comprese nella definizione dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dei successivi provvedimenti attuativi, ivi incluse le imprese che esercitano trasporto di persone;

c) per imprese artigiane: le imprese comprese nella definizione dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed aventi i limiti dimensionali fissati dall'articolo 4 della stessa legge;

d) per imprese turistiche: le imprese che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e di ristorazione ed annessi servizi turistici di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, così come definite dall'articolo 6 della legge stessa;

e) per imprese commerciali: le imprese che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto eccetto quelle per le quali l'autorizzazione all'apertura è subordinata al nullaosta della giunta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 2.*(Agevolazioni per lo sviluppo economico)*

1. Al fine di assicurare nelle zone ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 adeguate possibilità di crescita economica, con il proposito soprattutto di incoraggiare nuove iniziative di sviluppo in

tali zone suscettibili di comportare incrementi occupazionali ed in generale positivi riflessi sull'economia locale, ed allo scopo, conseguentemente, di creare condizioni favorevoli al permanere della presenza umana, sono concesse ai programmi di insediamento, di sviluppo o di ammodernamento, posti in essere a far data dal 1° gennaio 1991 e presentati dalle piccole e medie imprese industriali e dalle imprese artigiane nonché da imprese turistiche e commerciali riconosciute compatibili con i piani di cui all'articolo 3, agevolazioni di natura finanziaria, fiscale e previdenziale.

2. Tali iniziative devono essere riconosciute idonee al conseguimento degli obiettivi sopra definiti e devono essere rispondenti ai criteri che verranno fissati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il CIPI provvederà entro lo stesso termine a definire tempi e modalità di presentazione delle domande nonché a stabilire i criteri di priorità da assegnare alle richieste ai fini del loro accoglimento.

Art. 3.

(Aggiornamento del piano di sviluppo economico-sociale delle comunità montane)

1. Le comunità montane entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad aggiornare i propri piani di sviluppo economico-sociale di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al fine di renderli compatibili con le disposizioni della presente legge, avuto riguardo ai criteri definiti dal CIPI di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. I piani suddetti, tenuto conto delle realtà locali, definiranno in particolare le potenzialità di sviluppo in campo industriale, artigianale, turistico e commerciale, individuando le aree più idonee e le infrastrutture necessarie.

Art. 4.

*(Agevolazioni creditizie
per le attività economiche)*

1. Alle iniziative poste in essere nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 e volte alla creazione di nuove attività ed all'ampliamento o all'ammodernamento di attività esistenti, ivi comprese le connesse opere di urbanizzazione dirette ed indotte, rientranti nei criteri individuati dal CIPI e compatibili con i piani di sviluppo delle singole comunità montane, poste in essere da piccole e medie imprese industriali, imprese artigiane, turistiche e commerciali o loro consorzi, possono essere concessi, a valere su apposito fondo costituito presso il Mediocredito centrale, finanziamenti agevolati accordati ai sensi della presente legge dagli Istituti di credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile entro il limite:

- a) di lire 5.000.000.000 per le imprese industriali e loro consorzi;
- b) di lire 1.500.000.000 per le imprese artigiane e loro consorzi;
- c) di lire 3.000.000.000 per le imprese turistiche e loro consorzi;
- d) di lire 500.000.000 per le imprese commerciali e loro consorzi.

2. Il tasso di interesse sui predetti finanziamenti viene fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 5.

*(Estensione delle agevolazioni già previste
per le zone depresse)*

1. Alle iniziative di cui all'articolo 2 poste in essere nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, a far data dal 1° gennaio 1991 e per un periodo

di dieci anni decorrenti dalla data di inizio dell'attività o di ampliamento od ammodernamento delle strutture, si applicano le agevolazioni già previste per le zone depresse del Centro-Nord dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. Per i lavoratori ricoprenti nuovi posti di lavoro ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 31 dicembre 1990 assunti, anche a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da piccole e medie imprese industriali, da imprese artigiane e turistiche operanti nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, a far data dal 1° gennaio 1991 è concessa una riduzione, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere cumulate con le disposizioni vigenti in materia di sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 7.

(Assunzioni a tempo parziale)

1. Le piccole e medie imprese industriali, le imprese artigiane, turistiche, commerciali e le aziende agricole, singole od associate, operanti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera possono assumere a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi territori, anche se accertati dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ai fini delle assicurazioni di malattia, invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963 n. 9.

2. Le imprese di cui al comma 1 beneficeranno dell'esonero totale dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria; per quanto concerne i contributi relativi ad invalidità e vecchiaia, le imprese verseranno la differenza, tra l'importo dovuto e quanto versato dal coltivatore diretto assunto, rapportata al periodo di assunzione.

3. Il coltivatore diretto, assunto ai sensi del comma 1, conserverà, ad ogni fine ed effetto, la qualifica di coltivatore diretto e, quindi, manterrà l'iscrizione al preposto SCAU in deroga a quanto previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risieda sul fondo e presti opera manuale ed abituale nell'azienda agricola.

Art. 8.

(Incentivi per la gestione dei servizi di trasporto)

1. Le Regioni possono concedere alle piccole e medie imprese industriali, imprese artigiane, turistiche, commerciali, aziende agricole in forma singola o associata insediate nei territori ricadenti nelle comunità montane e limitatamente per i dipen-

denti residenti nei territori stessi, contributi annui per la gestione di servizi regolari di trasporto dei lavoratori dal luogo di residenza a quello di lavoro e viceversa svolti direttamente, in forma consortile, ovvero tramite società di autolinee.

2. I contributi non potranno eccedere il 50 per cento dei costi di servizio fermo restando a carico delle imprese interessate una quota parte non inferiore al 30 per cento.

Art. 9.

(Sviluppo dell'attività turistica)

1. Le Regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono idonee forme di incentivazione allo sviluppo dell'attività turistica per ogni singola comunità montana, con particolare riguardo alle iniziative capaci di determinare una presenza turistica pluristagionale e tenendo conto delle previsioni dei piani di sviluppo predisposti ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Tali forme di incentivazione assumono carattere di priorità nei programmi regionali di sviluppo turistico.

Art. 10.

(Contributi per la ristrutturazione e costruzione di case di abitazione)

1. Per i lavoratori, dipendenti o autonomi, residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane, che intendano ristrutturare o costruire l'abitazione di residenza destinata esclusivamente alla propria famiglia all'interno delle zone delimitate dalle comunità montane ai sensi del comma 3, le Regioni possono disporre la concessione di un contributo in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento del costo di intervento di cui al comma 4, conferendo carattere di priorità agli interventi di recupero degli immobili esistenti.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23

gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

3. Le comunità montane provvedono a delimitare le aree di applicazione del presente articolo, conferendo carattere di priorità agli interventi attuati nelle zone più disagiate e nelle zone con minore densità abitativa o attinenti case sparse.

4. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno i limiti di reddito per l'ammissibilità ai contributi di cui al presente articolo ed il riferimento per la determinazione del costo di intervento di cui al comma 1.

Art. 11.

(Attività per la difesa del territorio)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, ed i loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle vigenti disposizioni, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che privati, utilizzando esclusivamente la forza lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, sistemazioni idrauliche, sgombero neve, eccetera.

2. Le attività di cui al comma 1 si intendono connesse e complementari a quella agricola e, pertanto, assumono natura agricola ad ogni effetto.

Art. 12.

(Censimento delle aziende agricole)

1. Le Regioni, nell'ambito delle loro competenze, predispongono il censimento delle aziende agricole esistenti nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, atto ad accertare le reali possibilità di sussistenza e sviluppo delle aziende, tenuto conto essenzialmente della disponibilità di manodopera, consistenza

della stalla per le aziende ad indirizzo zootecnico, delle superfici e colture in atto e potenziali, delle dotazioni di strumenti ed infrastrutture nonchè di ogni altro elemento atto ad accertare la caratteristica di azienda economicamente valida o potenzialmente tale.

Art. 13.

*(Elaborazione ed utilizzazione
dei dati di censimento)*

1. Le Regioni dovranno predisporre provvedimenti atti alla elaborazione ed utilizzazione dei dati risultanti dal censimento di cui all'articolo 12 per conseguire una migliore distribuzione delle risorse contributive al fine di potenziare l'attività agricola nelle zone montane sia con interventi diretti ad aziende singole od associate, sia per incentivare la ricomposizione fondiaria ai sensi dell'articolo 16.

Art. 14.

*(Istituzione
dell'albo delle aziende montane valide)*

1. Le Regioni istituiscono un apposito albo delle aziende agricole montane, individuate ai sensi dell'articolo 12, ai fini della incentivazione delle loro attività da realizzarsi con la concessione di mutui a tasso agevolato, contributi a fondo perduto e altre provvidenze, normando l'iscrizione a detto albo con la necessaria determinazione dei parametri-soglia da raggiungere e documentare da parte dei titolari delle aziende che richiedono l'iscrizione a detto albo.

Art. 15.

*(Vincoli di mantenimento
della consistenza aziendale)*

1. La concessione delle provvidenze di cui all'articolo 14, limitatamente agli interventi di miglioramento fondiario e ricomposizione aziendale, è subordinata all'impe-

gno sottoscritto dal titolare di azienda di non smembrare per almeno dieci anni l'azienda stessa con atti di vendita o di affitto, pena l'integrale restituzione della provvidenza fruita, gravata da interessi a tasso di sconto.

2. Eventuali deroghe dovute a causa di morte, invalidità o cessazione per causa di forza maggiore, potranno essere concesse dal presidente della giunta regionale.

Art. 16.

(Ricomposizione fondiaria)

1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, le permutate di fondi rustici all'interno dei territori delle comunità montane sono esenti da qualsiasi gravame fiscale (imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposta di trascrizione e ipotecaria, eccetera).

2. Sono pure esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) le alienazioni di fondi rustici ricadenti nei territori delle comunità montane in favore degli iscritti nell'albo di cui all'articolo 14.

3. Le Regioni sono autorizzate ad erogare i contributi per le spese tecniche e notarili, relative alle permutate di cui al comma 1, nonché agli atti di trasferimento di fondi rustici ubicati nei territori delle comunità montane a favore degli iscritti nell'albo di cui all'articolo 14.

Art. 17.

(Non cumulabilità dei benefici)

1. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi dello Stato o delle Regioni per le stesse iniziative.

Art. 18.

(Finanziamento degli interventi)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto a quello relativo agli articoli 4 e 10, valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993;

b) quanto a quello relativo agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 16, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.